



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Monocratico delle Pensioni

Salvatore Grasso

ha adottato la seguente

SENTENZA 147/2026

sul ricorso in materia di pensioni iscritto al n. **70048** del registro di segreteria, depositato il 24 luglio 2025, proposto da:

Z. P. (Codice Fiscale: OMISSIS), nato OMISSIS e ivi residente, rappresentato e difeso, giusta mandato professionale con procura in atti, dall'avv. Corrado Spriveri (c.f.: SPRCRD63B23F943I), del foro di Siracusa, elettivamente domiciliato in Avola (SR), presso il suo studio legale, alla via San Nicola n.10, telefax 0931.563415, PEC avv.corrado.spriveri@pec.it

-parte ricorrente-

Contro

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciriaco il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Tiziana G. Norrito (CF. NRR TNG 70H55 F061Y, Pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; fax 0917798749) – Avv. Francesco Gramuglia (C.F. GRMFNC64R17F158V;

Pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) - e Avv.

Francesco Velardi (c.f. VLR FNC 72E20 L112A) pec.

avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it), giusta procura generale

alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio

2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in Palermo,

presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo, Via M.

Toselli n. 5;

- **-parte resistente-**

Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione

Penitenziaria -, c.f.: 97825580588, in persona del Ministro in carica e del

legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma - 00187 - via

Arenula, 70, p.e.c.: prot.dap@giustiacert.it, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Palermo, domiciliato, *ex*

lege, presso la medesima alla via Valerio Villareale, n.6, p.e.c.:

ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it

- **parte resistente non costituita-**

Esaminati gli atti ed i documenti del giudizio.

Uditi, alla pubblica udienza del 2 aprile 2026, per parte ricorrente

l'avv. Spriveri e per l'INPS l'avv. Velardi; assente il Ministero della

Giustizia come da relativo verbale.

Ritenuto in

FATTO

I. Con l'atto introduttivo del giudizio, il sig. P. Z. - già Assistente

Capo Coordinatore della Polizia penitenziaria - agisce avverso i

provvedimenti dell'INPS con il quale detto Istituto ha prima rigettato

e successivamente confermato il provvedimento di rigetto dell'istanza

di pensione diretta ordinaria di vecchiaia del comparto sicurezza

avanzata dal sig. Z.

In particolare, parte ricorrente ha premesso di essersi arruolato nel

Corpo di polizia penitenziaria il 3 aprile 1990, di avere prestato servizio

nel ruolo degli agenti e assistenti con il grado di assistente capo

coordinatore e di essere cessato dal servizio, con decorrenza dal 18

giugno 2019, per effetto della sanzione disciplinare della destituzione,

deducendo che, alla data del 17 giugno 2019, aveva comunque

maturato anni 35 e mesi 2 di servizio utile, tenuto conto delle

maggiorazioni di un quinto previste per il personale del comparto.

Ritenendo di avere perfezionato il requisito anagrafico, previsto

dall'ordinamento di appartenenza al compimento del sessantesimo

anno di età, in data 8 novembre 2024, parte ricorrente ha, quindi,

presentato domanda di pensione diretta ordinaria di vecchiaia con

decorrenza dal 1° ottobre 2024 sostenendo che, anche nel caso di

destituzione, il personale del Corpo di polizia penitenziaria

conserverebbe il diritto al trattamento di quiescenza ordinario al

raggiungimento dei medesimi requisiti anagrafici e contributivi

stabiliti per il personale in servizio, ovvero, in alternativa, dei requisiti

di anzianità contributiva previsti dalla disciplina di settore.

Richiamato poi l'iter amministrativo seguito e, in particolare, il

riscontro negativo dell'INPS dovuto dalla mancata appartenenza ai

ruoli militari del sig. Z. dovuta al provvedimento di destituzione, parte

ricorrente deduce la violazione degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 165 del 1997,

della Legge n. 335 del 1995 e dell'art. 3 Cost., sostenendo che il personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria destituito dal servizio acquisisca il diritto al trattamento pensionistico di quiescenza ordinario allorquando raggiunga i medesimi requisiti previsti per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità anagrafica (60 anni) Ruolo Agenti e Assistenti, come nel caso di specie.

Richiamati alcuni precedenti giurisprudenziali ritenuti di rilievo, parte ricorrente ha quindi concluso chiedendo: *“Nel merito: accogliere il ricorso e per l'effetto, quindi:*

A) annullare: gli impugnati provvedimenti, ut supra descritti, emessi dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, direzione provinciale di Siracusa, perché emessi in violazione di legge;

B) accertare e dichiarare: il diritto del ricorrente al trattamento pensionistico in suo favore cd. “pensione diretta ordinaria di vecchiaia” – Comparto Sicurezza (Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria) –, a decorrere dal 1° ottobre 2024;

C) condannare: l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, in persona del suo legale rappresentante, nonché la direzione provinciale di Siracusa, leg. rapp. p.t., al pagamento in favore del ricorrente di tutte le somme dovute e non corrisposte, e ciò in virtù della rideterminazione richiesta sub B), oltre a rivalutazione monetaria ed interessi maturati e maturandi secondo le misure e i criteri individuati dalla Corte dei Conti, Sezioni Riunite;

In ogni caso con vittoria di spese e compensi di difesa.

II. Con decreto del 28 novembre 2025 è stata fissata l'udienza del 2 aprile 2026 ed il 2 dicembre 2025 parte ricorrente ha depositato prova

dell'avvenuta notifica del ricorso e del citato decreto alle parti resistenti a mezzo PEC, recapitata in pari data all'Avvocatura Distrettuale dello Stato ed all'INPS. Inoltre, il 17 marzo 2026, è stata depositata la comunicazione dell'avvenuta acquisizione al n.3108/2026, protocollo n.9433 del 17/03/2026 dell'istanza di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato a nome del ricorrente da parte dell'Ordine degli Avvocati di Palermo.

III. Con comparsa depositata in data 17 marzo 2026 si è, altresì, costituito in giudizio l'INPS che, anzitutto, ha chiesto il rigetto del ricorso perché inammissibile e infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese.

L'Istituto, in particolare, ha eccepito che il ricorrente è cessato dal servizio a decorrere dal 18 giugno 2019 a seguito della sanzione disciplinare della destituzione e che, come comunicato dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria con nota del 10 marzo 2025, alla data di cessazione non aveva maturato i requisiti pensionistici previsti dalla normativa vigente del comparto sicurezza.

L'amministrazione ha, altresì, comunicato di aver provveduto a certificare, la posizione assicurativa del nominato, integrandola con i dati relativi agli "Anticipi DMA" e "Ultimo Miglio", sino alla data del 17/06/2019, ultimo giorno di servizio.

Secondo l'Ente resistente, inoltre, il limite del sessantesimo anno di età previsto dalla disciplina di settore riguarderebbe il personale in servizio ed il collocamento a riposo d'ufficio. Da tanto conseguirebbe, pertanto, che detta disciplina non possa trovare applicazione nei

confronti del ricorrente, il quale, al compimento del sessantesimo anno di età, non apparteneva più al comparto sicurezza in quanto già destituito da oltre cinque anni.

Conseguentemente, secondo la prospettazione di parte resistente, il sig. Z. maturerebbe il diritto alla pensione di vecchiaia solo al compimento del sessantasettesimo anno d'età.

In via subordinata, l'INPS ha opposto eccezione di prescrizione dei diritti azionati e contestato, altresì, la domanda di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria, deducendo che, nell'eventuale ipotesi di accoglimento della pretesa, potrebbe essere riconosciuta soltanto la maggiore somma tra i due accessori.

IV. Il Ministero della Giustizia, ancorché regolarmente evocato, non si è costituito in giudizio.

V. Alla pubblica udienza del 2 aprile 2026, l'avv.to Spriveri, nel ribadire quanto già esposto nel ricorso introduttivo, ha osservato come il prevalente orientamento giurisprudenziale ritenga che le norme applicabili siano quelle relative al momento del collocamento a riposo e che nel caso di dipendente colpito da pregressa sospensione cautelare, il provvedimento di destituzione retroagisca sin dall'inizio della sospensione cautelare, anche per quanto riguarda il trattamento di quiescenza. La difesa di parte ricorrente ha, inoltre, rilevato come trovino applicazione al caso di specie l'art.71 del d.lgs. n. 443/92 ed il d.lgs. n. 165/97 e, pertanto, ha insistito nella richiesta di riconoscimento del trattamento pensionistico a decorrere dal 1° ottobre 2024.

Per l'INPS, l'avv.to Velardi, nel ribadire l'assenza nel ricorrente della qualità di appartenente alla polizia penitenziaria al momento della presentazione dell'istanza di pensione di vecchiaia, ha insistito per l'applicabilità del limite di età ordinario (del sessantasettesimo anno) per il personale non appartenente alle Forze di polizia e al comparto sicurezza, oltretutto con la richiesta di rigetto del ricorso.

Udite le parti, il giudizio è stato posto in decisione.

VI. Successivamente alla definizione del giudizio mediante deposito del dispositivo della presente sentenza avvenuto del 2 aprile 2026, l'avv. Spriveri ha depositato, in data 23 aprile 2026, il provvedimento di ammissione in via provvisoria al gratuito patrocinio a spese dello Stato e revoca, in autotutela, del provvedimento di non ammissione, prot. n.13947 del 23.04.2026 unitamente al citato provvedimento di non ammissione prot. 2026/12889 del 14/04/2026 - n.3108/2026 - successivamente revocato.

Considerato in

DIRITTO

1. Il presente giudizio, per come introdotto da parte ricorrente, verte sull'accertamento del diritto del sig. Z. - già appartenente al Corpo di Polizia penitenziaria destituito a decorrere dal 18 giugno 2019 - al riconoscimento della pensione di vecchiaia dal 1° ottobre 2024 ossia dal primo giorno del mese successivo al raggiungimento del suo sessantesimo anno di età.

In via pregiudiziale, dev'essere dichiarata la contumacia del Ministero della Giustizia, che non si è costituito in giudizio, benché ritualmente

evocato.

Nel merito il ricorso non risulta fondato e, pertanto, va respinto.

In primo luogo, deve evidenziarsi che risulta incontestato che il sig. Z., al momento del provvedimento di destituzione, non risultava in possesso dei requisiti per ottenere il trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia. Lo stesso, infatti, non era in possesso del requisito di anzianità massima prevista dall'ordinamento di appartenenza e risultava aver compiuto l'età di 54 anni e 9 mesi.

Occorre, pertanto, valutare se il requisito anagrafico del raggiungimento del sessantesimo anno di età, maturato nel corso dell'anno 2024 ossia circa cinque anni dopo il provvedimento di destituzione, fosse invocabile da parte del sig. Z. - unitamente al possesso del requisito minimo contributivo maturato prima dell'interruzione del rapporto lavorativo - per il riconoscimento del trattamento pensionistico di vecchiaia.

Al riguardo, va evidenziato che il d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443 recante *l'Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395 all'art. 40 (Cause di cessazione dal servizio)* stabilisce che *1. Le cause di cessazione dal servizio del personale del Corpo di polizia penitenziaria sono quelle previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, nonché dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.*

2. I limiti di età per il collocamento a riposo sono quelli previsti dalla tabella B

allegata al presente decreto.

L'Art. 71 (Limiti di età) del citato d.lgs. 443/1992 stabilisce, inoltre, che

1. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è collocato a riposo d'ufficio al compimento del sessantesimo anno di età.

Rispetto a dette disposizioni L'art. 1 (Campo di applicazione) del d.lgs.

n 165/1997 stabilisce che: *“Le disposizioni di cui al presente titolo*

armonizzano ai principi ispiratori della legge 8 agosto 1995, n. 335, il

trattamento pensionistico del personale militare delle Forze armate, compresa

l'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonché del

personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale

dei vigili del fuoco”.

L'art. 2 comma 1 del citato d.lgs. 165/1997 sancisce che: *“I limiti di età*

per la cessazione dal servizio per il personale di cui all'articolo 1 sono elevati,

qualora inferiori, al sessantesimo anno di età”.

Ebbene, dall'esame delle citate disposizioni, emerge anzitutto che il

Legislatore ha contemplato la necessaria presenza della qualità di

“personale in servizio” richiamata sia dall'art. 71 cit. che dall'art. 2

(cessazione dal servizio) al fine dell'applicazione del collocamento a

riposo al sessantesimo anno di età.

Al momento del raggiungimento del sessantesimo anno di età il sig. Z.

non faceva più parte del personale in servizio e, pertanto, lo stesso non

può vantare il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia a

decorrere da detto momento.

Del resto, la previsione da parte del Legislatore di un requisito

anagrafico per il trattamento pensionistico di vecchiaia differente per

il personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonché del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco rispetto agli altri dipendenti civili risponde, con ogni evidenza, all'esigenza di tener conto della particolare natura usurante delle funzioni svolte da dette categorie.

A voler condividere la prospettazione della parte ricorrente, invece, si riconoscerebbe analogo diritto anche a soggetti che non avendo maturato i requisiti al momento della cessazione del servizio non svolgono dette funzioni al momento del raggiungimento del sessantesimo anno di età o che, per ipotesi, fossero persino transitati nei ruoli civili rispetto ai quali, invece, trova pacificamente applicazione il requisito anagrafico ordinario.

In proposito, sebbene su questione solo in parte analoga rispetto a quella in esame, assumono comunque rilevanza i principi ritenuti qui applicabili, secondo i quali In caso di cessazione dal servizio per cause diverse dall'infermità, è noto che il personale militare, pur in attesa dell'intervento di armonizzazione previsto dall'art. 24, comma 18, d.l. n. 201/2011, soggiace alla regolazione posta con il d.lgs. n. 165/1997. Occorre, quindi, il raggiungimento della massima anzianità contributiva prevista dagli ordinamenti di appartenenza, da calcolare tenendo conto dell'aliquota annua di rendimento di cui all'art. 17, comma 1, l. n. 724/1994 (fissata al 2% e, quindi, ridotta rispetto alle percentuali previste dall'art. 54, d.P.R. n. 1092/1973), nonché dell'abbattimento progressivo delle aliquote di rendimento per fasce di retribuzioni eccedenti il c.d. tetto pensionabile disposto

dall'art. 59, comma 1, l. n. 449/1997. Trovano, inoltre, applicazione gli incrementi per speranza di vita, alla pensione anticipata come a quella di vecchiaia (art. 12, comma 12-quater, d.l. n. 78/2010, come modificato dal d.l. n. 201/2011), unitamente al regime della c.d. finestra mobile (art. 12, comma 2, d.l. n. 78/2010) (cfr. Corte dei conti, Sez. d'Appello per la Regione Siciliana sent. 63/2023).

Va, altresì, rilevato che la domanda di parte ricorrente, volta ad ottenere il riconoscimento del trattamento pensionistico di vecchiaia non tiene in alcun modo conto di altri fattori di rilievo quali l'applicazione della finestra mobile o l'incremento dell'aspettativa di vita rispetto ai quali nulla viene argomentato dalla parte ricorrente.

In definitiva, il ricorso del sig. Z. non può trovare accoglimento.

La novità della questione trattata giustifica l'integrale compensazione delle spese legali.

Con separato provvedimento si provvederà, inoltre, ove ne sussistano i requisiti, in ordine alla richiesta di Ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

- rigetta il ricorso;

- compensa integralmente le spese di lite.

Fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo all'esito della camera di consiglio del 2 aprile

2026.

Il Giudice Monocratico

Salvatore Grasso

(f.to digitalmente)

Depositata in segreteria nei modi di legge

Palermo, 11 giugno 2026
Pubblicata il 12 giugno 2026
Il Funzionario Responsabile
del Servizio Pensioni
Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)